



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore LAURO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2012**

Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza dei redditi e dei patrimoni per i magistrati di ogni ordine e grado, così come per gli avvocati e i procuratori dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - I meccanismi della società della comunicazione non consentono a chiunque ricopra una pubblica funzione, in una società veramente democratica, di ignorare le esigenze di trasparenza del proprio operato. L'opinione pubblica chiede trasparenza assoluta, non solo a chi esercita un mandato elettivo, ma anche a tutti coloro che assolvono ad un pubblico servizio. Ecco perché anche i magistrati di ogni ordine e grado, quindi, così come gli avvocati e i procuratori dello Stato, devono essere assoggettati agli obblighi di pubblicità e di trasparenza dei propri redditi e dei propri patrimoni, in relazione al particolare valore sociale che riveste la loro funzione. Pur trattandosi di categorie non soggette ad elezione democratica, bensì

ad selezioni concorsuali, ciononostante non può sottacersi il dubbio, facilmente ingenerabile nell'opinione pubblica, che funzioni particolarmente complesse e delicate, come quelle magistratuali, in specie amministrative e di pubblica contabilità, si possano prestare a strumentalizzazioni o quant'altro. Obbligare qualunque appartenente a tali «corpi» a rendere pubblici i propri redditi ed i propri patrimoni, costituisce il miglior baluardo affinché debolezze o tentazioni legate alla natura umana possano inficiare il valore insostituibile di una classe magistratuale, percepita dai cittadini come punto di chiusura del sistema a garanzia dello Stato di diritto e dei valori democratici.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

«5-bis) ai magistrati di ogni ordine e grado e agli avvocati e procuratori dello Stato».

b) all'articolo 8, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime dichiarazioni sono pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali»;

c) all'articolo 11, primo comma, dopo le parole: «3, 4, 5» sono inserite le seguenti: «e 6», e sono aggiunte, in fine, le parole: «e dai rispettivi organi di autogoverno.»;

d) all'articolo 11, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, per quanto riguarda le Magistrature e l'Avvocatura dello Stato, sui rispettivi siti *internet* istituzionali».

